

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL
"FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI" PER GLI ANNI 2021-2023.

ANNUALITA' 2021.

Prot. 7546
16-12-2022

ARTICOLO 1

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese

- c) concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario);

Considerato che:

- Il Comune di Ischia di Castro, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per di € 124.098,75 per il triennio 2021/2023;
- L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 41.366,25, a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021;
- Atteso che, da un attento esame del finalità previste dal decreto, è emerso che il comune non ha immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali e che pertanto si ritiene destinare le risolve finanziate per i punti b) e c) del decreto.

Sulla scorta di quanto sopra detto, il Comune ha ritenuto di procedere all'emanazione del presente avviso Pubblico per l'assegnazione delle risorse afferenti l'annualità 2021 e pari ad € 41.366,25;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione del presente bando

Considerato quanto specificato in premessa, il presente Bando prevede:

ARTICOLO 2 –

CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Tenuto conto di quanto in premessa indicato le categorie di intervento, previste dal decreto ed ammesse a finanziamento sono :

- 1) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel comune di Ischia di Castro, ovvero per le imprese che intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale e siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- 2) concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Ischia di Castro nelle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

ARTICOLO 3 –

REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AI BENEFICI

SOGGETTI BENEFICIARI. – ricadenti nel precedente art. 2 comma 1:

Potranno usufruire delle risorse messe a bando le imprese (persone giuridiche) che hanno avviato NUOVE attività economiche commerciali, artigianali e agricole con sede operativa nel Comune di Ischia di Castro con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA'.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

I beneficiari dovranno mantenere l'apertura dell'attività nel Comune di Ischia di Castro per almeno 5 anni, (pena la revoca del contributo).

SOGGETTI BENEFICIARI. – ricadenti nel precedente art. 2 comma 2:

potranno usufruire delle risorse messe a bando tutti coloro (persone fisiche) che

- abbiano acquistato un immobile nell'anno 2022 da destinare ad abitazione principale;

- che abbiano trasferito o decidano di trasferire a partire dal 01/01/2022 ed entro il 31/12/2022 la propria residenza nel Comune di Ischia di Castro

- **Che si obblighino a mantenere la residenza nel Comune di ischia di castro per almeno 5 anni, (pena la revoca del contributo).**

Può presentare domanda di contributo un solo soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare.

ARTICOLO 4

SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

Per gli interventi ricadenti nel precedente art. 2 comma 1:

A) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

B) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE

C) PROGRAMMI INFORMATICI

D) SERVIZI DI CONSULENZA

E) POLIZZE ASSICURATIVE

Per gli interventi ricadenti nel precedente art. 2 comma 2:

a) OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE;

b) SPESE NOTARILI ;

c) SPESE DI ACQUISTO IMMOBILE ;

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo, in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente, attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili.

Qualora le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, i relativi importi erogabili saranno proporzionalmente ridotti. Tali somme saranno comunque erogate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, come previste per l'annualità 2022, assumendo in tal caso il criterio temporale di trasmissione delle domande di contributo risultate complete in istruttoria.

Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all'ammontare delle richieste, l'amministrazione procederà all'erogazione dei fondi fino al raggiungimento della seguente soglia massima:

- Per gli interventi ricadenti nel precedente art. 2 comma 1 € 10.000,00
- Per gli interventi ricadenti nel precedente art. 2 comma 2 € 5.000,00

Nella fattispecie di cui al presente comma, l'importo massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'ammontare complessivo individuato dalla somma dei costi di gestione effettivamente sostenuti nell'annualità di riferimento;

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, utilizzando il modello allegato.

2. Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore **23:59 del 31.01.2023** tramite Pec a: protocollo@pec.comune.ischiadicastro.vt.it oppure consegnate a mano entro le ore **13,30 del 31.01.2023**, all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via San Rocco n° 2 01010 – Ischia di Castro (VT).

3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di ISCHIA DI CASTRO oppure ritirabile presso gli uffici comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

Per gli interventi ricadenti nel precedente art. 2 comma 1:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- c. Preventivi o fatture di spese sostenute nell'anno 2022 debitamente quietanzate con le modalità precedentemente indicate
- d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva, in corso di validità ed attestazione da cui si evinca il nuovo codice ATECO (Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.

Per gli interventi ricadenti nel precedente art. 2 comma 2:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- b. Copia dell'atto di acquisto dell'abitazione (l'immobile deve essere stato acquistato nel 2022);
- c. Certificato di residenza (il cambio di residenza deve essere avvenuto nel 2022);
- d. Fatture di spese sostenute nell'anno 2022 per la ristrutturazione dell'immobile debitamente quietanzate con le modalità precedentemente indicate;

ARTICOLO 7

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte. Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Servizio, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della: - presentazione entro i termini di scadenza; - domanda, redatta utilizzando l'allegato A dell'Avviso e firmata dal richiedente beneficiario, presenza di tutti gli allegati richiesti.
2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Servizio procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo concesso verrà accreditato sul C/C bancario o postale indicato da ciascun richiedente.

ARTICOLO 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il presente Avviso ed il relativo allegato A,^B sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura di avviso pubblico in essere. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ischia di Castro con sede in Via S. Rocco 2 01010 Ischia di Castro (VT), Tel. 0761425455 Pec: protocollo@pec.comune.ischiadicastro.vt.it, nella persona del suo Sindaco pro-tempore; Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ischiadicastro.vt.it

ARTICOLO 10

CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 11

REVOCHE

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

ARTICOLO 12

TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ischia di Castro .

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Salvatore Serra